

**REGOLAMENTO (CE) N. 646/2004 DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2004**

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al Trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di

effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

- (5) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.
- (7) Con i regolamenti (CE) n. 1039/2003 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1086/2003 ⁽⁵⁾, (CE) n. 1087/2003 ⁽⁶⁾, (CE) n. 1088/2003 ⁽⁷⁾, (CE) n. 1089/2003 ⁽⁸⁾ e (CE) n. 1090/2003 ⁽⁹⁾, il Consiglio ha adottato misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia, Lettonia, Slovenia, Lituania, Slovacchia e Repubblica ceca e all'esportazione verso i paesi in questione di taluni prodotti agricoli trasformati. Conformemente ai citati regolamenti e a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Estonia, Lettonia, Slovenia, Lituania, Slovacchia e nella Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽¹⁰⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/2004 della Commissione (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽⁴⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽¹⁰⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽¹⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (10) In vista dell'allargamento dell'Unione europea il 1° maggio 2004, per favorire il progressivo allineamento dei prezzi a livello comunitario nei paesi in via di adesione e per prevenire qualsiasi abuso dovuto alla reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti che abbiano beneficiato di restituzioni all'esportazione, vengono a cessare le rimanenti restituzioni alle esportazioni per il latte e i prodotti a base di latte, in relazione ai prodotti in questione, in caso di esportazione dei prodotti non trasformati verso i paesi in via di adesione.
- (11) Pertanto è opportuno disporre che, a decorrere dal 7 aprile 2004 non sia prevista alcuna restituzione per taluni prodotti del latte esportati in qualità di merci non contemplate nell'allegato I al trattato, esportati a Cipro e in Polonia e per le merci non contemplate nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.
- (12) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato al presente regolamento, conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1° luglio 2003, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia o la Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio esportati in Ungheria.

Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 7 aprile 2004 non si applicano tassi per la restituzione alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato esportate a Cipro e in Polonia e alle merci non contemplate nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 7 aprile 2004 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	38,15	54,50
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):		
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	46,66	66,65
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	65,10	93,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	58,10	83,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	122,68	175,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	117,60	168,00